



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Tele Ticino SA
Via Carona 6
6815 Melide

Berna, 11 gennaio 2024

Concessione per una televisione regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

a **Tele Ticino SA**
Via Carona 6, 6815 Melide

visti gli articoli 38 e segg. della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV)¹

¹ RS 784.40

1. Sezione: Diritti

Articolo 1 Oggetto

Il concessionario ha il diritto di diffondere un programma televisivo regionale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV nella regione Ticino ai sensi della lettera m dell'allegato 2 numero 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)².

Articolo 2 Diffusione

¹ Il concessionario fa diffondere su linea il proprio programma nella sua zona di copertura. Ha diritto alla diffusione gratuita presso fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi televisivi nella zona di copertura (art. 59 ORTV).

² Può anche trasmettere il suo programma al di fuori della sua zona di copertura.

Articolo 3 Partecipazione al canone

¹ Il concessionario ha diritto a una quota di partecipazione al canone di 3'815'656 franchi l'anno.

² La quota di partecipazione al canone non può superare il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario.

³ I costi d'esercizio sono definiti in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione³. Devono essere riportati secondo il piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

⁴ L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone su base trimestrale durante l'anno in corso e il restante 20 per cento l'anno successivo, dopo la revisione dei conti annuali.

⁵ Se dalla verifica dei conti annuali risulta che la quota di partecipazione al canone supera il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario, l'UFCOM ridurrà di conseguenza l'importo rimanente da versare o chiederà la restituzione della quota di partecipazione al canone versata in eccesso.

² RS 784.401

³ RS 784.401.11

2. Sezione: Obblighi

Articolo 4 Portata del mandato di prestazioni

¹ Se non diversamente specificato nella presente concessione, le informazioni fornite nella domanda sono vincolanti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la portata, il contenuto e il tipo del programma, l'organizzazione e il finanziamento.

² Il concessionario può scendere temporaneamente al di sotto delle prestazioni garantite ai sensi del capoverso 1 e previste nella presente concessione soltanto con l'autorizzazione dell'UFCOM. Informa immediatamente per iscritto l'UFCOM non appena si verificano circostanze che comportano il mancato rispetto del suo mandato di prestazioni conformemente alla domanda e alla concessione.

Articolo 5 Mandato di programma

¹ Con il suo programma il concessionario contribuisce alla formazione democratica delle opinioni e della volontà del suo pubblico.

² La sua offerta informativa è rilevante, professionale e variata, i suoi rendiconti sono oggettivi e indipendenti.

³ Nella sua offerta informativa copre una vasta gamma di temi e riflette la pluralità delle opinioni e degli interessi. Diffonde questi contenuti mediante un ampio ventaglio di forme giornalistiche.

⁴ Nella sua offerta lineare, durante le fasce orarie di maggiore fruizione il concessionario informa in merito agli avvenimenti locali e regionali. Ogni settimana diffonde almeno 150 minuti (repliche escluse) di informazioni regionali di propria produzione su settori quali politica, economia, cultura, formazione, società e sport.

⁵ Nel farlo considera gli avvenimenti di tutta la zona di copertura.

⁶ Rielabora una buona parte delle informazioni regionali in formati giornalistici volti all'approfondimento, alla classificazione e all'analisi, per presentare gli antefatti e il contesto degli avvenimenti.

⁷ L'UFCOM verifica il rispetto della disposizione e nel farlo può ricorrere ad esperti esterni.

Articolo 6 Mandato culturale

Il concessionario illustra la produzione culturale regionale e riferisce sulle manifestazioni culturali nella sua zona di copertura.

Articolo 7 Sottotitolazione delle offerte informative televisive

¹ L'emittente concessionaria sottotitola le principali trasmissioni informative. La sottotitolazione deve essere disponibile al più tardi per la seconda diffusione della trasmissione.

² Il concessionario ha diritto a un'indennità annua massima di 178'230 franchi per la sottotitolazione di un minimo di 7800 minuti di trasmissione all'anno, ossia 150 minuti di trasmissione alla settimana. Nel rapporto annuale, il concessionario indica il numero medio di minuti sottotitolati a settimana durante l'anno in corso.

³ L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento dell'indennità per le spese di cui al capoverso 2, su base trimestrale durante l'anno in corso. Il restante 20 per cento viene versato l'anno successivo, previa verifica delle indicazioni rilevanti per i sottotitoli contenute nel conto annuale. Se dopo l'esame del rapporto annuale risulta che il totale dei minuti di trasmissione effettivamente sottotitolati è inferiore al minimo prescritto nel capoverso 2, l'UFCOM riduce proporzionalmente l'indennità massima per le spese sostenute o esige la restituzione dell'indennità versata in eccesso.

⁴ Se l'UFCOM dispone delle risorse corrispondenti, può cofinanziare in misura proporzionale i sottotitoli dei concessionari che vanno oltre il minimo prescritto conformemente al capoverso 1.

⁵ Dopo due anni l'UFCOM può verificare ed eventualmente adeguare l'importo dell'indennità di cui al capoverso 2.

Articolo 8 Offerta su Internet e sulle piattaforme digitali

Il concessionario può, nell'ambito del suo mandato di programma, pubblicare filmati su Internet e sulle piattaforme digitali.

Articolo 9 Garanzia della qualità redazionale

¹ Il concessionario dispone dei documenti seguenti, che mette a disposizione del pubblico in forma adeguata:

- a. un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;
- b. uno statuto della redazione che sancisce la separazione fra attività redazionali ed economiche;
- c. linee direttrici giornalistiche che, con riferimento al mandato di programma, descrivono i valori fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica.

² In riferimento al mandato di programma, dispone di un sistema di garanzia della qualità redazionale che comprende almeno quanto segue:

- a. la dichiarazione di lavorare in conformità con le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore;
- b. obiettivi e norme in materia di qualità concernenti il contenuto e la forma;
- c. un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta e l'effetto desiderato sul pubblico;
- d. processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'offerta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback);
- e. la designazione di una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità.

Articolo 10 Programmisti

- ¹ Il concessionario assume un numero sufficiente di programmisti per adempiere il mandato di programma;
- ² Il rapporto tra programmisti con formazione conclusa e programmisti in formazione deve essere di almeno tre a uno.
- ³ Il concessionario presta attenzione alla diversità fra i suoi programmisti.

Articolo 11 Formazione e formazione continua

- ¹ Il concessionario promuove e finanzia in maniera importante la partecipazione dei suoi programmisti in corso di formazione o che l'hanno terminata a formazioni e formazioni continue specifiche alla professione.
- ² Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti con formazione conclusa, di quelli in corso di formazione e dei praticanti.
- ³ Comunica all'UFCOM, nell'ambito della relazione annuale, l'importo previsto per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.

Articolo 12 Condizioni di lavoro del settore

- ¹ Il concessionario si impegna a non peggiorare le condizioni di lavoro dei programmisti con formazione conclusa e in via di formazione, regolamentate nel CCL/accordo/contratto dell'impresa.
- ² Se l'UFCOM svolge un'indagine presso i concessionari per determinare le condizioni di lavoro abituali del settore, il concessionario deve fornirgli, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 13 Misure in caso di crisi e catastrofi

Il concessionario prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni nel limite del possibile anche in situazioni di crisi e in caso di catastrofe.

3. Sezione: Rendiconto

Articolo 14 Rendiconto

² L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.

³ Il rapporto annuale del concessionario contiene in particolare indicazioni circa:

- a. l'attuazione del mandato di programma in base all'articolo 5 della concessione;
- b. l'attuazione del mandato culturale in base all'articolo 6;
- c. il rispetto degli obiettivi e standard di qualità in base all'articolo 9;
- d. le misure di formazione e formazione continua in base all'articolo 11;
- e. l'effettivo del personale in base all'articolo 10;
- f. le misure concernenti situazioni di crisi e di catastrofe in base all'articolo 13.

⁴ Il conto annuale del concessionario si fonda sulle disposizioni del piano contabile dell'UFCOM.

⁵ L'UFCOM mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni relative al concessionario:

- a. la relazione annuale;
- b. informazioni desunte dal conto annuale, per quanto consentito in base all'articolo 27 ORTV.

4. Disposizioni finali

Articolo 15 Durata

La presente concessione è valida dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 a condizione che la decisione di concessione passi in giudicato.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Albert Rösti
Consigliere federale